

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2351 DEL CONSIGLIO**del 9 agosto 2016****relativa all'imposizione di un'ammenda alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che la Spagna non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.
- (2) In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale la Spagna non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.
- (3) L'ammenda da imporre alla Spagna dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.
- (4) Nel 2015 il PIL della Spagna è ammontato a 1 081,19 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 2 162,38 milioni di EUR.
- (5) A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattato, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾. Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.
- (6) Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni alla Spagna si conclude quanto segue:
 - Dopo dieci trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL reale, l'economia spagnola è tornata a crescere nel terzo trimestre del 2013. La crescita del PIL reale si è attestata all'1,4 % nel 2014 e ha registrato un'accelerazione nel 2015 attestandosi al 3,2 %. Secondo le previsioni aggiornate di primavera 2016 della Commissione, nel 2016 la crescita del PIL reale dovrebbe essere pari al 2,9 %. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, dovuta a una crescita superiore al previsto dei consumi pubblici e privati nel primo trimestre dell'anno. Ne consegue che nel periodo interessato dalla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire 2013-2016) non si è registrata nel paese una grave recessione economica.
 - Inoltre, nel quadriennio 2013-2016 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Benché l'inflazione in Spagna sia risultata sorprendentemente bassa e persino negativa nel 2014, il suo impatto sulle finanze pubbliche non è stato significativo in quanto largamente compensato dalla crescita superiore alle attese del PIL reale, accompagnata da una rapida creazione di posti di lavoro e una composizione della crescita a forte intensità fiscale a beneficio della riduzione del disavanzo.

⁽¹⁾ GUL 306 del 23.11.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6).

